

Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti – Aeroporto con pista di decollo e di atterraggio superiore ai 2100 metri di lunghezza (Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia della Corte Europea, Sez. II, 28 febbraio 2008, Causa c 2/2007)

di Angela Natale

1. - La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 TCE, dalla Cour de Cassation belga, riguarda la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (cd. "direttiva V.I.A.")(1), nella versione in vigore prima della sua modifica apportata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE. La questione verte sui lavori eseguiti nell'ex aeroporto militare di Liegi-Bierset (Belgio), che ne avrebbero consentito l'utilizzo per il trasporto aereo delle merci e causato un aumento dei voli notturni. Tale aeroporto dispone già da diverso tempo di una pista di atterraggio di lunghezza nettamente superiore ai 2100 metri. In seguito ad uno studio economico realizzato da un terzo, la Regione vallona ha deciso di svilupparvi un'attività di trasporto aereo di merci funzionante 24 ore su 24.

La Regione vallona e la Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset (società di sviluppo e promozione dell'aeroporto di Liegi-Bierset), infatti, hanno concluso convenzioni con imprese di trasporto aereo di merci. In particolare, le convenzioni hanno riguardato la società Cargo Airlines Ltd e la T.N.T. Express Worldwide. In ordine al primo contratto con la società Cargo Airlines Ltd, concluso in data sconosciuta, non sono state fornite ulteriori informazioni alla Corte. La convenzione con la società di corriere espresso T.N.T. stipulata in data 26 febbraio 1996 viene, invece, illustrata dettagliatamente(2).

Fondamentalmente, ci si chiede in presenza di quali condizioni le modifiche dell'infrastruttura di un aeroporto esigano una valutazione dell'impatto ambientale, soprattutto quando in ragione di tali interventi sia previsto un aumento programmato del traffico aereo.

Il procedimento principale si fonda su di un ricorso presentato da taluni residenti nelle adiacenze del suddetto aeroporto di Liegi-Bierset. I residenti nella zona limitrofa all'aeroporto lamentano un elevatissimo inquinamento acustico, soprattutto notturno, e le relative conseguenze sul sonno e sulla salute. Tale inquinamento determina un grado elevato di disturbo non solo in prossimità dell'aeroporto, poiché la zona di influenza può estendersi anche ai cosiddetti "corridoi di sorvolo". Per tale rumore la sorgente principale è rappresentata dai motori dell'aereo, specie durante la fase di atterraggio e di decollo, in particolare durante quest'ultima operazione esso può raggiungere i livelli più elevati di intensità. Le innovazioni in campo tecnologico e la messa al bando degli aerei più datati non risparmia i residenti dei dintorni aeroportuali dai disturbi causati dall'inquinamento acustico(3).

Alla luce di tanto, i residenti nelle adiacenze dell'aeroporto, chiedono, nell'ambito della responsabilità civile, il risarcimento del danno subito per effetto dell'inquinamento acustico(4), da essi ritenuto grave, connesso alla ristrutturazione dell'aeroporto.

I detti residenti osservano che la concessione dell'autorizzazione necessaria per l'attuazione dei lavori di cui alla convenzione del 26 febbraio 1996 e per l'esercizio dell'attività non sarebbe stata preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. L'assenza della valutazione dell'impatto ambientale implicherebbe l'illegittimità delle licenze necessarie all'attuazione della convenzione e, quindi, l'illegittimità sia delle infrastrutture interessate da tali licenze, sia dell'uso di tali infrastrutture.

La domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunal de première Instance di Liegi, mentre veniva poi respinta, in secondo grado, dalla Cour d'appel di Liegi. La Cour d'appel ritiene che la direttiva V.I.A. preveda e definisca la nozione di aeroporto facendo riferimento alla lunghezza della sua pista, senza considerare gli impianti annessi alla pista, quali gli hangar o una torre di controllo(5). La pista, nel caso *de quo*, non sarebbe stata, peraltro, modificata in maniera significativa. Inoltre, l'allegato I della direttiva si riferirebbe alla «costruzione» di un aeroporto e l'allegato II riguarderebbe la modifica di un progetto previsto

all'allegato I, vale a dire la modifica della costruzione.

Con il loro ricorso per cassazione, i residenti nella zona limitrofa all'aeroporto contestano l'interpretazione della nozione di progetto applicata dalla Cour d'appel. L'adita Cour de Cassation belga, ritenendo che la controversia sottoposta sollevi questioni di interpretazione del diritto comunitario, sospende il procedimento rimettendo alla Corte tre questioni pregiudiziali.

2. - Alla luce della prima questione, il giudice del rinvio sembra chiedere se una convenzione possa costituire un progetto ai sensi della direttiva V.I.A.

E' interessante osservare che una convenzione come quella in esame non può essere né equiparata alla realizzazione di lavori di costruzione o di realizzazione di altri impianti od opere, ovvero ad un altro intervento sull'ambiente naturale o sul paesaggio, come assunto dalla definizione di progetto di cui all'art. 1, n. 2, della direttiva V.I.A.(6), né viene indicata quale progetto negli allegati I e II. Sebbene una convenzione possa avere per oggetto progetti di tale genere, la sua stipula non costituisce, invece, un progetto.

Ci si chiede, tuttavia, se la convenzione possa rappresentare l'autorizzazione di un progetto. In realtà, chiarisce la Corte, sarebbe possibile equiparare una convenzione ad un'autorizzazione allorché il diritto nazionale attribuisse alla prima gli stessi effetti di un'autorizzazione. La convenzione dovrebbe pertanto recare, ai sensi dell'art. 1, n. 2, la decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce ai committenti il diritto di realizzare il progetto. Quanto alla convenzione in oggetto, essa non conferirebbe ancora lo *ius aedificandi*, tanto che i progetti descritti necessiterebbero di ulteriori autorizzazioni amministrative.

Particolarmente interessante è, poi, la puntualizzazione della Corte in ordine ad una procedura di autorizzazioni che si articola in più fasi. Coerentemente con le ragioni di ordine logico-sistematico perseguite dalla direttiva V.I.A., la necessità di ulteriori autorizzazioni non esclude che la valutazione dell'impatto ambientale debba essere effettuata già in una prima fase o, forse, addirittura nella fase iniziale(7). Come emerge dal primo 'considerando', la direttiva V.I.A. mira, infatti, a far sì che l'autorità competente prenda in considerazione le eventuali ripercussioni sull'ambiente del progetto in questione il prima possibile.

Né l'obiettivo della direttiva in esame può essere aggirato considerando la convenzione come una concatenazione di sottoprogetti. La questione dei singoli progetti viene in rilievo in quanto gli interventi convenuti, di per sé considerati, non raggiungono la soglia che renderebbe necessaria una valutazione dell'impatto ambientale. Ciononostante, i residenti nella zona limitrofa all'aeroporto sostengono che tali misure, complessivamente considerate, presentano un serio impatto pregiudizievole sull'ambiente. In realtà, in ordine a tale punto la Corte ha già avuto modo di chiarire che un approccio che consideri isolatamente più progetti affini o le diverse fasi di uno stesso progetto, senza tenere conto del loro effetto cumulativo, è incompatibile con la direttiva V.I.A.(8). Ciò corrisponde a quanto disposto dall'art. 5, n. 1, e dall'allegato III, n. 4, che esigono un'esposizione degli effetti cumulativi sull'ambiente. È pur vero che il caso in esame riguarda sottoprogetti distinti, ma è altrettanto vero che la convenzione li raggruppa in un progetto unitario, diretto a consentire l'utilizzo dell'aeroporto di Liegi-Bierset a determinate forme di traffico di merci. Anche laddove non sia possibile ricondurre tali sottoprogetti ad una decisione di autorizzazione unitaria, resta escluso che i singoli sottoprogetti possano essere considerati isolatamente ignorandone gli effetti cumulativi e il loro rilevante impatto ambientale(9).

3. - Con la seconda questione ci si chiede se la modifica delle infrastrutture di un aeroporto esistente con pista di decollo e atterraggio di almeno 2100 metri possa essere equiparata alla costruzione di un aeroporto ai sensi dell'allegato I, n. 7, della direttiva 85/337/CE e debba essere, pertanto, sottoposta obbligatoriamente a valutazione dell'impatto ambientale, allorché i suoi effetti sull'ambiente siano equiparabili a quelli di una nuova costruzione.

Già in una precedente sentenza(10) la Corte ha dichiarato che il raddoppiamento di una via ferrata già esistente non può ritenersi come una semplice modifica di un progetto precedente ai sensi del punto 12 dell'allegato II della direttiva V.I.A., ma

come costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, ai sensi dell'allegato I, n. 7. A motivazione di ciò la Corte adduceva le probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente del progetto stesso.

Le misure concernenti un aeroporto esistente possono così essere considerate come equivalenti alla costruzione di un aeroporto solo quando abbiano gli stessi effetti sull'ambiente di una nuova costruzione. A tal proposito vengono in considerazione soprattutto gli interventi che prevedono un notevole allungamento delle piste, a seguito dei quali l'aeroporto può essere utilizzato da tipi di aeromobili aventi effetti marcatamente più pesanti sull'ambiente. Non si può tuttavia escludere, come nel caso che ci occupa, che misure non riguardanti direttamente la lunghezza e l'orientamento delle piste possano aumentare la capacità dell'aeroporto al punto di essere equiparabili ad una nuova costruzione. Soprattutto l'estensione degli orari di volo può avere un pesante impatto sull'ambiente. Infatti, è pur vero che la direttiva in oggetto, nel determinare l'incidenza sull'ambiente di un aeroporto, menziona esclusivamente la lunghezza della pista di decollo e di atterraggio, ma è altrettanto evidente, in base all'esperienza empirica, che anche altri elementi infrastrutturali, quali l'installazione di sistemi elettronici di assistenza al decollo e all'atterraggio, la presenza di impianti di manutenzione degli aeromobili e di zone di stazionamento possono fornire una visione reale del grado di sfruttamento di un aeroporto.

Né risulta calzante la considerazione che le modifiche apportate agli aeroporti già esistenti non ricadrebbero nel campo di applicazione della direttiva V.I.A. Dalla formulazione dell'allegato I, n. 7, e dell'allegato II, n. 12, che menziona la modifica della costruzione di un aeroporto con piste di decollo e atterraggio lunghe almeno 2100 metri, discenderebbe che la direttiva ricomprende solo una modifica verificatasi nel corso del processo di costruzione originale. A fronte di una siffatta interpretazione è facile obiettare che i summenzionati obiettivi della direttiva in esame sarebbero totalmente vanificati se la valutazione dei progetti di infrastrutture di trasporto e, segnatamente, degli aeroporti, fosse limitata esclusivamente al processo di costruzione originale. Anche le misure successive alla realizzazione dell'aeroporto possono incidere in modo significativo sull'ambiente. Pertanto, la *ratio* della direttiva V.I.A. impone di considerare il ricorso alla nozione di «costruzione» semplicemente come indizio del fatto che la definizione di progetto ai sensi dell'art. 1, n. 2, comprende la costruzione di impianti o altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, ma non la semplice variazione d'uso degli impianti esistenti. La Corte, dunque, in modo innovativo rispetto al passato, non solo ribadisce che il campo di applicazione della direttiva V.I.A. è vasto e che il suo obiettivo è di portata molto ampia, bensì interpreta estensivamente, per la prima volta, anche la nozione di "modifica di un progetto".

4. - Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se la direttiva V.I.A. imponga che, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, debbano essere considerati anche il traffico aereo di un aeroporto o il suo incremento. Tale

questione è scaturita dall'asserzione secondo cui le modifiche intervenute sull'infrastruttura dell'aeroporto di Liegi-Bierset avrebbero determinato un incremento delle attività dello stesso. Infatti, in virtù della risistemazione programmata della pista principale, dell'installazione di un sistema di atterraggio, dell'allargamento della pista parallela a 45 metri e della costruzione di una nuova torre di controllo, il traffico merci avrebbe fatto registrare un coefficiente di incremento pari a 464 e i voli notturni sarebbero stati possibili solo in ragione di tali interventi.

Il quesito posto dal giudice del rinvio si fonda sulla considerazione che la direttiva V.I.A. non menziona esplicitamente l'incremento delle attività di un aeroporto. Ciò nondimeno, dalle disposizioni della direttiva, emerge chiaramente che tale incremento deve essere preso in considerazione. Ancora una volta la Corte ribadisce il vasto campo di applicazione della direttiva desumendone una ulteriore interpretazione estensiva. Infatti, ai sensi dell'art. 3 della direttiva V.I.A., la valutazione dell'impatto ambientale si estende agli effetti diretti e indiretti di un progetto. Dalle disposizioni afferenti ai dati che il committente è tenuto presentare ai sensi dell'art. 5, n. 1 della direttiva V.I.A., traspare che la nozione di effetti indiretti deve essere intesa estensivamente, includendovi anche gli effetti risultanti dall'esercizio del progetto. La descrizione degli effetti dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e

temporanei, positivi e negativi del progetto. Secondo quanto disposto all'allegato III, n. 1, gli effetti includono, in particolare, il tipo e la quantità dei residui e delle emissioni previsti in conseguenza dell'esercizio del progetto, ossia delle attività da esso implicate.

È pur vero che gli Stati membri possono valutare liberamente se esigere o meno dal committente tali dati, ma è altrettanto evidente che detta discrezionalità non può considerarsi illimitata⁽¹¹⁾ e che, soprattutto nel caso di un aeroporto, i dati relativi alle operazioni di volo forniscono la misura del suo impatto ambientale. In realtà, sebbene l'unica caratteristica di un aeroporto menzionata dalla direttiva V.I.A. sia la lunghezza della sua pista, va osservato che, ai fini dell'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale, l'allungamento della pista non è che un semplice elemento rivelatore circa la sussistenza di importanti effetti sull'ambiente, ma ciò non consente, tuttavia, di trascurare gli altri fattori suscettibili della stessa incidenza.

Alla luce delle suseposte argomentazioni, la terza questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale delle modifiche apportate alle infrastrutture di un aeroporto, è necessario tener conto anche del progettato aumento delle attività dell'aeroporto medesimo.

«Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti - Aeroporto con pista di decollo e di atterraggio superiore ai 2100 metri di lunghezza»

Nel procedimento C12/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio) con decisione 14 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2007, nel procedimento tra Paul Abraham e altri Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset, T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.

L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Küris e J. IC. Bonichot (relatore),

giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig. M. IA.

Gaudissart, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 ottobre 2007, considerate le osservazioni

presentate: - per il sig. Abraham e altri, dai sigg. L. Misson, L. Wysen e

X. Close, avocats, nonché dalla sig.ra A. Kettels, Rechtsanwältin;

- per il sig. Beaujean e altri, dai sigg. L. Cambier e M. t'Serstevens, avocats;

- per il sig. Dehalleux e altri, dal sig. L. Cambier, avocat;

- per il sig. Descamps e altri, dal sig. A. Lebrun, avocat;

- per la Région wallonne, dal sig. F. Haumont, avocat;

- per la Société de développement e de promotion de l'aéroport de

Liège-Bierset, dal sig. P. Ramquet, avocats;

- per la T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, dai sigg. P. Henfling

e V. Bertrand, avocats;

- per il governo belga, dalle sig.re A. Hubert e C. Pochet, in qualità di

agenti, assistite dal sig. F. Haumont, avocat;

- per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M.

Konstantinidis e J.-B. Laignelot, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del

29 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della

direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati (GU L 175, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva 85/337»), nella sua

versione precedente rispetto a quella risultante dalla direttiva del

Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la

«direttiva 97/11»), segnatamente del punto 7 dell'allegato I e del punto

12 dell'allegato II.

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra

numerosi residenti nelle adiacenze dell'aeroporto di Liegi|Bierset

(Belgio), da un lato, e la Région wallonne, la Société de développement

et de promotion de l'aéroport de Liège|Bierset, la T. N. T. Express

Worldwide (Euro Hub) SA (in prosieguo: la «T. N. T. Express Worldwide»), la Société nationale des voies aériennes Belgocontrol, l'État belge e la Cargo Airlines Ltd, dall'altro, in merito all'inquinamento acustico causato dall'installazione, in tale aeroporto, di un centro di trasporto aereo di merci.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3 La direttiva 85/337, applicabile alla controversia in esame nella sua versione originaria, riguarda, secondo il suo art. 1, n. 1, la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.

4 Ai sensi del n. 2 del medesimo articolo:

«(...) si intende per:

progetto: - la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

committente:

Il richiedente dell'autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;

autorizzazione:

decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso».

5 In forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, «[g]li [S]tati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Detti progetti sono definiti nell'articolo 4».

6 L'art. 3 descrive l'oggetto della valutazione dell'impatto ambientale:

«La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;

- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

- l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;

- i beni materiali ed il patrimonio culturale».

7 L'art. 4 distingue due tipi di progetti.

8 L'art. 4, n. 1, esige che, fatto salvo l'art. 2, n. 3, progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formino oggetto di valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della medesima direttiva. Tra i progetti di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva 85/337, il punto 7 dell'allegato I menziona la «costruzione di (...) aeroporti (2) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m».

9 La nota a piè di pagina (2), relativa a tale punto 7, precisa che «[g]li "aeroporti" ai sensi della presente direttiva corrispondono alla terminologia della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aeronautica civile (allegato 14)».

10 Per quanto riguarda gli altri tipi di progetti, l'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 prevede quanto segue:

« I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».

11 Fra tali progetti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva, al punto 10, lett. d), dell'allegato II di quest'ultima figura la «[c]ostruzione di (...) aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I)» e il punto 12 del medesimo allegato menziona la «modifica dei progetti che figurano nell'allegato I».

12 Gli artt. 5-9 della direttiva 85/337, ai quali fa riferimento l'art. 4 della stessa direttiva, prevedono sostanzialmente quanto segue: l'art. 5 precisa le informazioni minime che il committente deve fornire, l'art. 6 introduce, in particolare, l'obbligo del committente di informare le autorità e il pubblico, l'art. 8 menziona l'obbligo delle autorità competenti

di prendere in considerazione le informazioni raccolte nell'ambito del procedimento di valutazione e l'art. 9 istituisce l'obbligo delle autorità competenti di informare il pubblico della decisione adottata, nonché delle condizioni che eventualmente l'accompagnano.

Normativa nazionale

13 Nella Regione vallona, la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti era disciplinata, fino al 1° ottobre 2002, dal decreto 11 settembre 1985 e dal suo decreto di esecuzione 31 ottobre 1991.

14 Tali testi prevedevano che i progetti citati all'allegato I del decreto 11 settembre 1985, che riprende l'elenco dell'allegato I della direttiva 85/337, e all'allegato II del decreto 31 ottobre 1991 fossero soggetti d'ufficio ad uno studio sull'impatto ambientale. Gli altri progetti, per i quali non era disposto d'ufficio tale studio, dovevano solo formare oggetto di una nota di valutazione preliminare dell'impatto ambientale.

15 Conformemente all'allegato I del decreto 11 settembre 1985, la costruzione di aeroporti con pista di decollo e atterraggio superiore ai 200 metri di lunghezza è obbligatoriamente soggetta a uno studio di impatto ambientale. Peraltro, in forza dell'allegato II del decreto 31 ottobre 1991, deve formare oggetto di uno studio sull'impatto ambientale anche la costruzione di aeroporti con pista di decollo e atterraggio di 120 metri o più, compreso il prolungamento di piste esistenti al di là di quest'ultimo limite, così come le aviosuperfici per volo da diporto.

Causa principale e questioni pregiudiziali

16 I residenti nelle adiacenze dell'aeroporto di Liegi-Bierset lamentano l'inquinamento acustico, spesso notturno, derivante dalla ristrutturazione di tale ex aeroporto militare e dal suo uso, a partire dal 1996, da parte di società di trasporto aereo di merci.

17 Una convenzione firmata il 26 febbraio 1996 tra la Région wallonne, la Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset e la T. N. T. Express Worldwide ha previsto un certo numero di lavori di modifica delle infrastrutture di tale aeroporto per consentirne un uso 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Le piste di decollo e di atterraggio, in particolare, sono state risistemate e allargate. Sono state inoltre costruite una torre di controllo e nuove bretelle di uscita dalle piste, nonché talune zone di stazionamento. La lunghezza della pista di decollo e di atterraggio, di 3297 metri, è invece rimasta invariata.

18 Sono state rilasciate inoltre autorizzazioni urbanistiche e di gestione dirette a consentire la realizzazione di tali lavori.

19 La controversia pendente dinanzi al giudice nazionale belga attiene al problema della responsabilità: infatti, i ricorrenti nella causa principale hanno chiesto il risarcimento del danno che asseriscono di aver subito a causa dell'inquinamento, da essi ritenuto grave, connesso alla ristrutturazione dell'aeroporto.

20 In tale contesto la Cour de cassation del Belgio è stata adita con ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata il 29 giugno 2004 dalla cour d'appel de Liège.

21 Ritenendo che la controversia sottoposta sollevasse questioni di interpretazione del diritto comunitario, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se una convenzione tra poteri pubblici ed un'impresa privata, firmata allo scopo di far stabilire tale impresa sul sito di un aeroporto munito di una pista [di decollo e di atterraggio] di una lunghezza superiore a m 200, contenente la descrizione precisa dei lavori di infrastruttura che verranno realizzati relativamente alla risistemazione della pista, senza che la medesima venga allungata, e alla costruzione di una torre di controllo per consentire il volo di aerei di grossa portata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, e che prevede voli sia notturni sia diurni a partire dallo stabilimento di tale impresa, costituisca un progetto ai sensi della direttiva [85/337], nella versione in vigore prima della sua modifica da parte della direttiva [97/11].

2) Se i lavori di modifica apportati all'infrastruttura di un aeroporto esistente per adattarlo ad un aumento programmato di numero di voli notturni e diurni, senza allungamento della pista [di decollo e di atterraggio], corrispondano alla nozione di progetto, che richiede una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 della direttiva [85/337], nella versione in vigore prima della sua modifica da parte della direttiva [97/11].

3) Se, nonostante il fatto che l'aumento progettato dell'attività di un aeroporto non sia direttamente previsto dagli allegati della direttiva [85/337], lo Stato membro debba tener conto di tale aumento quando esamina l'effetto potenziale sull'ambiente delle modifiche apportate alle infrastrutture di tale aeroporto per accogliere tale incremento di attività».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

22 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale sia un «progetto» ai sensi della direttiva 85/337.

23 Tale questione esige una soluzione negativa. Infatti, dallo stesso tenore letterale dell'art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 risulta che il vocabolo «progetto» riguarda lavori o interventi fisici. Una convenzione non può essere quindi considerata un progetto ai sensi della direttiva 85/337, indipendentemente dalla questione del se tale convenzione contenga una descrizione più o meno precisa dei lavori da realizzare.

24 Tuttavia, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9).

25 Nel presente procedimento, occorre indicare al giudice del rinvio che gli spetta determinare, sulla base della normativa nazionale vigente, se una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale contenga un'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, cioè una decisione dell'autorità competente che faccia sorgere per il committente il diritto di realizzare il progetto in questione (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 1998, causa C181/96, Gedepueteerde Staten van Noord-Holland, Racc. pag. II3923, punto 20). Ciò si verificerebbe qualora, in applicazione del diritto nazionale, tale decisione potesse essere considerata una decisione della o delle autorità competenti che conferisce al committente il diritto di realizzare lavori di costruzione o di altre installazioni od opere, ovvero di intervenire sull'ambiente naturale o sul paesaggio.

26 Del resto, qualora il diritto nazionale preveda che la procedura di autorizzazione si articoli in più fasi, la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto dev'essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente (v. sentenza 7 gennaio 2004, causa C1201/02, Wells, Racc. pag. II723, punto 53). Pertanto, qualora una di tali fasi sia una decisione principale e l'altra una decisione di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente devono essere individuati e valutati nella procedura relativa alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nella procedura relativa alla decisione di attuazione, la valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale ultima procedura (sentenza Wells, cit., punto 52).

27 Occorre infine rammentare al giudice del rinvio che l'obiettivo della normativa non può essere aggirato tramite un frazionamento dei progetti e che la mancata presa in considerazione del loro effetto cumulativo non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C1392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. II5901, punto 76).

28 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che, sebbene una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale non sia un progetto ai sensi della direttiva 85/337, spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base della normativa nazionale applicabile, se una siffatta convenzione contenga un'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 85/337. In tale contesto, occorre esaminare se detta autorizzazione si inserisca in una procedura in più fasi che comporta una decisione principale, nonché decisioni di esecuzione, e se occorra tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale dev'essere valutato complessivamente.

Sulla seconda questione

29 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se i lavori relativi all'infrastruttura di un aeroporto già costruito e la cui pista

di decollo e di atterraggio è già superiore ai 2 100 metri di lunghezza rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni del punto 12 dell'allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell'allegato I della direttiva 85/337, nella sua versione originaria.

30 Conformemente al punto 12 dell'allegato II nella sua versione precedente rispetto a quella risultante dalla direttiva 97/11, costituisce un progetto ex art. 4, n. 2, la «modifica dei progetti che figurano nell'allegato I». Il punto 7 di detto allegato I menziona dal canto suo la «costruzione di (...) aeroporti (...) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m».

31 La Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset, la T. N. T. Express Worldwide e il Regno del Belgio sostengono che da tale redazione risulta necessariamente che sono prese in considerazione le sole modifiche apportate alla «costruzione» di un aeroporto la cui pista di decollo e di atterraggio sia di almeno 2 100 metri di lunghezza, e non le modifiche apportate ad un aeroporto esistente.

32 Tuttavia, la Corte ha più volte rilevato che il campo di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e il suo obiettivo di portata molto ampia (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C172/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I5403, punto 31, e 16 settembre 1999, causa C1435/97, WWF e a., Racc. pag. I5613, punto 40). A tal riguardo, sarebbe contrario allo stesso obiettivo della direttiva 85/337 sottrarre al campo di applicazione del suo allegato II lavori di miglioramento o di ampliamento dell'infrastruttura di un aeroporto già costruito perché l'allegato I della direttiva 85/337 menziona la «costruzione di aeroporti» e non gli «aeroporti» in quanto tali. Una siffatta interpretazione consentirebbe infatti di sottrarre agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 tutti i lavori di modifica apportati a un aeroporto preesistente, indipendentemente dall'entità di tali lavori, e priverebbe di qualsiasi portata, su tale punto, l'allegato II della direttiva 85/337.

33 Di conseguenza, le disposizioni del punto 12 dell'allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell'allegato I, devono essere intese nel senso che riguardano anche i lavori di modifica apportati a un aeroporto già costruito.

34 Tale interpretazione non è affatto rimessa in discussione dalla circostanza che la direttiva 97/11 ha sostituito il punto 12 dell'allegato II della direttiva 85/337 con un nuovo punto 13, che designa espressamente come progetto ex art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, «modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione (...)», mentre il punto 12 dell'allegato II si limitava a menzionare la «modifica dei progetti che figurano nell'allegato I». Infatti, la nuova redazione adottata dalla direttiva 97/11, il cui quarto 'considerando' sottolinea l'esperienza maturata nella valutazione dell'impatto ambientale e insiste sulla necessità di introdurre disposizioni intese a chiarire, completare e migliorare le regole relative alla procedura di valutazione, non fa che esprimere con maggiore chiarezza la portata che occorre riconoscere alla direttiva 85/337 nella sua redazione originaria. Dall'intervento del legislatore comunitario non può quindi essere desunta un'interpretazione a contrario della direttiva nella sua versione originaria.

35 Inoltre, la circostanza che i lavori di cui trattasi nella causa principale non riguardano la lunghezza della pista di decollo e di atterraggio non incide sul problema di sapere se tali lavori rientrano nel campo di applicazione del punto 12 dell'allegato II della direttiva 85/337. Infatti, il punto 7 dell'allegato I della direttiva 85/337 ha cura di precisare la nozione di «aeroporto» rinviando alla definizione contenuta all'allegato 14 della convenzione di Chicago 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale. Ai sensi di tale allegato, «[u]n aeroporto è una superficie terrestre o acquatica (compresi gli edifici, le installazioni e gli equipaggiamenti) destinata a essere utilizzata totalmente o parzialmente per l'arrivo e la partenza dei velivoli e per i loro volteggi» [traduzione libera].

36 Ne discende che tutti i lavori relativi agli edifici, alle installazioni e agli equipaggiamenti di un aeroporto devono essere considerati lavori relativi all'aeroporto in quanto tale. Per l'applicazione del punto 12 dell'allegato II, in combinato disposto con il punto 7 dell'allegato I della direttiva 85/337, ciò significa che i lavori di modifica di un aeroporto la cui pista di decollo e atterraggio è di almeno 2 100 metri di lunghezza non sono quindi rappresentati solo dai lavori aventi eventualmente per

oggetto il prolungamento della pista, ma da tutti i lavori relativi agli edifici, alle installazioni o agli equipaggiamenti di tale aeroporto, qualora possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell'aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente l'attività dell'aeroporto ed il traffico aereo.

37 Occorre poi ricordare al giudice del rinvio che, se è vero che l'art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/332 conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d'impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell'obbligo, enunciato all'art. 2, n. 1, di tale direttiva, di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (sentenza Kraaijeveld e a., cit., punto 50).

38 Pertanto, uno Stato membro che fissasse criteri e/o soglie limite tenendo conto delle sole dimensioni dei progetti, senza prendere in considerazione anche la loro natura e la loro ubicazione, supererebbe il margine discrezionale di cui dispone ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337.

39 Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad uno studio d'impatto ambientale.

40 Di conseguenza, la seconda questione dev'essere risolta dichiarando che le disposizioni del punto 12 dell'allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell'allegato I della direttiva 85/337, nella loro versione originaria, riguardano anche i lavori di modifica apportati all'infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell'aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente l'attività dell'aeroporto ed il traffico aereo. Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.

Sulla terza questione

41 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le autorità competenti abbiano l'obbligo di prendere in considerazione il progettato aumento dell'attività di un aeroporto per determinare se un progetto di cui al punto 12 dell'allegato II della direttiva 85/337 debba essere sottoposto ad una valutazione del suo impatto ambientale.

42 Come già affermato al punto 32 della presente sentenza, la Corte ha più volte rilevato che il campo di applicazione della direttiva 85/337 è vasto e il suo obiettivo di portata molto ampia. Inoltre, se è vero che l'art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d'impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell'obbligo, enunciato all'art. 2, n. 1, di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione. A tal riguardo, la direttiva 85/337 fa riferimento ad una valutazione globale dell'impatto ambientale dei progetti o della loro modifica.

43 Sarebbe riduttivo e contrario a tale approccio prendere in considerazione, per la valutazione d'impatto ambientale di un progetto o della sua modifica, solo gli effetti diretti degli stessi lavori previsti, senza tener conto dell'impatto ambientale che può essere provocato dall'uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori.

44 Del resto, la stessa elencazione fatta all'art. 3 della direttiva 85/337 degli elementi da prendere in considerazione, come gli effetti di un progetto, segnatamente, sull'uomo, sulla fauna e sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria o sul patrimonio culturale, dimostra che l'impatto ambientale che la direttiva 85/337 mira a consentire di valutare non è solo quello dei lavori previsti, ma anche e soprattutto quello del progetto da realizzare.

45 La Corte ha così considerato, per quanto riguarda un progetto di raddoppio di una linea ferroviaria esistente, che un progetto di questo tipo può avere un notevole impatto ambientale ai sensi della direttiva

85/337, posto che può avere, in particolare, un impatto sonoro significativo (sentenza 16 settembre 2004, causa C1227/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I8253, punto 49). Orbene, nella causa all'origine di tale sentenza, l'impatto sonoro significativo non era quello provocato dai lavori di raddoppio della linea ferroviaria, bensì quello provocato dal prevedibile aumento della frequenza del traffico ferroviario, aumento consentito proprio da tali lavori di raddoppio della linea ferroviaria. Lo stesso deve valere per quanto riguarda un progetto, come quello di cui trattasi nella controversia principale, avente per oggetto di consentire un aumento dell'attività di un aeroporto e, di conseguenza, dell'intensità del traffico aereo.

46 Occorre pertanto risolvere la terza questione dichiarando che le autorità competenti devono tener conto del progettato aumento dell'attività di un aeroporto in sede di esame dell'effetto sull'ambiente delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine di consentire tale aumento di attività.

Sulle spese

47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Sebbene una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale non sia un progetto ai sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base della normativa nazionale applicabile, se una siffatta convenzione contenga un'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 85/337. In tale contesto, occorre esaminare se detta autorizzazione si inserisca in una procedura in più fasi che comporta una decisione principale, nonché decisioni di esecuzione, e se occorra tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale dev'essere valutato complessivamente.

2) Le disposizioni del punto 12 dell'allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell'allegato I della direttiva 85/337, nella loro versione originaria, riguardano anche i lavori di modifica apportati all'infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell'aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente l'attività dell'aeroporto ed il traffico aereo. Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.

3) Le autorità competenti devono tener conto del progettato aumento dell'attività di un aeroporto in sede di esame dell'effetto sull'ambiente delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine di consentire tale aumento di attività.

Firme

*Lingua processuale: il francese.

Note

(1) Gli «aeroporti», ai sensi della presente direttiva, corrispondono alla terminologia della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aeronautica civile (allegato 14). Ai sensi di tale allegato "un aeroporto è una superficie terrestre o acquatica (compresi gli edifici, le installazioni e gli equipaggiamenti) destinata a essere utilizzata totalmente o parzialmente per l'arrivo e la partenza dei velivoli e per i loro volteggi". L'allegato 14 della convenzione di Chicago sull'aeronautica civile internazionale prevede standard che si applicano all'intero settore della circolazione degli aeromobili in aeroporto, inclusi decollo e atterraggio, vale a dire a piste di decollo e atterraggio, piste di rullaggio e allo spazio aereo di un aeroporto. È parimenti disciplinata la segnaletica che gli aeromobili osservano nell'uso dell'aeroporto.

(2) Tale convenzione prevede, tra l'altro, la piena operatività, in tutta le

sua lunghezza, della pista principale, attrezzata con un sistema di atterraggio; l'allargamento della pista parallela a 45 metri per renderla conforme alle norme necessarie per poter manovrare un Airbus 300; la predisposizione di una nuova area di stazionamento; l'ampliamento della vecchia zona di stazionamento in direzione dell'hangar di manutenzione degli aerei; la costruzione di una nuova torre di controllo; l'apertura dell'aeroporto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, avendo a disposizione una fonte di energia elettrica adeguata per le attività di T.N.T. (approssimativamente 2000 ampère), oltre ad una riserva diretta a garantire la fornitura ininterrotta di energia elettrica, circostanza che avrebbe reso necessaria l'autorizzazione a installare due cabine elettriche ad alta tensione di 15 Kv.

(3) Così Danielis R. (1996), *I trasporti e l'ambiente. Aspetti di economia e politica dei trasporti*, Giappichelli Editore, Torino

(4) In materia di inquinamento acustico, giova ricordare che, prima degli anni '70, l'allora CEE si è limitata a trattare la tematica legata all'inquinamento da rumore solo per gli aspetti delle malattie professionali, degli infortuni e delle relative assicurazioni. Solo con la seconda metà degli anni '70 la CEE ha iniziato ad interessarsi anche alle problematiche del rumore in ambienti extralavoro, compresi quelli connessi al trasporto aereo. L'evoluzione del quadro normativo comunitario sull'inquinamento da rumore (aeroportuale) ci porta direttamente a due Direttive del 2002 e ad una proposta di Direttiva dello stesso anno: *la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002* che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità; *la Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002* che ha una portata più ampia ed è relativa alla *determinazione e alla gestione del rumore ambientale* (la direttiva in parola è destinata a fornire una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare aeromobili, veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, attrezzature utilizzate all'aperto, attrezzature industriali e macchinari mobili); *la Proposta modificata di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio presentata il 29 novembre 2002, COM(2002) 683* relativa all'*istituzione di una disciplina comunitaria per la classificazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili ai fini del calcolo delle tasse sul rumore*. Va, infine, menzionata la Raccomandazione 2003/613/CE del 6 agosto 2003 concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità

(5) La direttiva 85/337, dopo aver chiarito la nozione di "progetto", "committente" ed "autorizzazione" (art. 2) e l'oggetto della valutazione dell'impatto ambientale (art. 3), all'art. 4 distingue due tipi di progetti: quelli rientranti nell'allegato I che devono obbligatoriamente essere sottoposti a V.I.A. e quelli appartenenti all'allegato II che formano oggetto di una valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. Tra i progetti di cui all'allegato I, la direttiva in oggetto, menziona al punto 7 la "costruzione di (...) aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri" e tra i progetti appartenenti all'allegato II, al punto 10, lett. d), la "costruzione di (...) aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I)" e al punto 12 la "modifica dei progetti che figurano nell'allegato I"

(6) Ai sensi dell'art. 1, n. 2 della direttiva in esame, si intende per progetto "la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo"

(7) Sentenza 4 maggio 2006, causa C1290/03, Barker; Sentenza 7 gennaio 2004, causa C1201/02, Wells

(8) Sentenza 16 settembre 2004, causa C1227/01, Commissione/Spagna

(9) Sentenza 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda

(10) Sentenza Commissione/Spagna (cit. alla nota 8)

(11) Sentenza 19 settembre 2000, causa C1287/98, Linster